

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 583-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE POLI)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure  
previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa

d'iniziativa dei senatori GIACCHÈ, BUTINI, BOZZELLO VEROLE  
e DIPAOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che, per mandato della 4<sup>a</sup> Commissione permanente, sottoponiamo all'approvazione del Senato è già stato oggetto di positivo esame durante la IX legislatura in ambedue i rami del Parlamento.

Vicende contingenti di natura tecnico-legislativa, rallentando l'*iter* formativo del provvedimento, non hanno consentito, purtroppo, alla Camera dei deputati - anche per l'anticipata conclusione della Legislatura - l'approvazione definitiva delle norme costituenti ora il presente disegno di legge, a suo tempo enucleate in un provvedimento più ampio (a firma dei deputati Alberini, Cerquetti, Di Re e Zamberletti) già approvato dall'Assemblea di quella Camera.

Il provvedimento che viene proposto con alcune modifiche di carattere marginale e con perfezionamenti di natura tecnico-formale è stato approvato all'unanimità dalla Commissione difesa.

Trattasi di norme che appaiono utili al fine di semplificare e nel contempo rendere più chiare e trasparenti le procedure riguardanti la gran parte degli approvvigionamenti centrali della Difesa.

Le procedure negoziali attualmente previste - fatte salve le peculiari innovazioni recentemente introdotte (in materia di alta tecnologia) per tutte le Amministrazioni dello Stato con la legge 11 novembre 1986, n. 770 - risultano lente e macchinose, sicchè il sistema vigente, teso ad infittire controlli sovente limitati ad aspetti meramente contabili più che di legittimità e di merito, si risolve in inutili «trafile burocratiche» nonchè in duplicazioni di passaggi amministrativi, incidendo pesantemente ed in senso negativo sulla produttività stessa della spesa pubblica.

Il provvedimento in esame, collocandosi in un'ottica di snellimento e di chiarificazione delle procedure, tende ad ovviare a tutto ciò, prevedendo, fra l'altro, un solo organo consultivo delegato all'esame delle attività di approv-

vigionamento e, in un quadro di cauto decentramento, l'elevazione degli attuali limiti di spesa per i vari livelli decisionali interessati - in talune strutture ordinarie periferiche - all'approvazione dei contratti.

In particolare:

L'articolo 1 abilita le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa a svolgere le attività contrattuali per il rinnovamento e l'ammodernamento dei sistemi d'arma, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa sulla base dei programmi approvati con legge o sui quali sia acquisito il parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle competenti Commissioni parlamentari (da rendersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta). Per i programmi di rinnovamento inerenti al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte il parere previsto non risulta necessario;

L'articolo 2 prevede una più articolata composizione dei comitati consultivi per l'attuazione delle leggi promozionali, includendovi opportunamente il Segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti, un avvocato dello Stato ed i direttori generali di volta in volta interessati per materia;

L'articolo 3 integra le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che si estendono così ai comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30 (istitutiva delle Direzioni di Amministrazione e di un Reparto sovraordinato per il loro coordinamento) cui sono devolute le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare. Dette disposizioni si applicano altresì agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze Armate, preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;

gli articoli 4 e 5 contengono norme per regolare particolari rapporti contrattuali im-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plicanti partecipazione o collaborazione di Stati esteri e specifiche procedure di pagamento, a tal fine generalizzando il procedimento adottato nel settore dei lavori pubblici ed introducendo finalmente una disciplina univoca dei contratti «aperti», per quanto attiene alla durata di essi, nonché all'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate;

infine, l'articolo 6 detta norme relative alle procedure di approvazione e di aggiorna-

mento di disposizioni regolamentari concernenti le attività delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti del Ministero della difesa.

Onorevoli senatori, la Commissione difesa, ritenendo che le finalità del disegno di legge siano pienamente condivisibili nell'interesse dell'Amministrazione della difesa, auspica una sollecita e favorevole considerazione del provvedimento.

POLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAZZOLA)

2 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Invita peraltro la Commissione di merito a riesaminare quelle norme che prevedono pareri obbligatori delle competenti Commissioni parlamentari su taluni atti amministrativi, valutando l'opportunità di sostituirle con la previsione di un obbligo per il Governo di riferire periodicamente al Parlamento su tali materie.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore CORTESE)

3 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che il riferimento di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 sia all'anno finanziario 1988 e con l'osservazione circa la opportunità di garantire l'armonia degli ordinamenti contabili delle singole amministrazioni dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIACCHÈ ED ALTRI

## Art. 1.

1. Le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammodernamento dei mezzi e dei beni della Difesa, sulla base di programmi approvati con legge, qualora rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria, o sui quali il Ministro della difesa abbia acquisito, secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, quando si tratti di programmi annuali finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. L'attività contrattuale relativa alla manutenzione straordinaria, al ricondizionamento ed al reintegro dei mezzi e dei beni della Difesa deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, secondo programmi annuali di massima, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

3. Le norme procedurali e di controllo della spesa per approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1983, n. 774, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1984, prevedendo altresì l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relazioni illustrative:

a) degli oneri complessivi per tutto il personale militare, a seconda del numero dei volontari e degli obbligati, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sui programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, 7010 dello stato di previsione della spesa

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi annuali finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che i programmi si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le Commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

3. L'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attività contrattuale di cui al presente comma.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1984 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati: l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale e lo sviluppo pluriennale, la percentuale di realizzazione, nonchè sono fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia, oppure in aree industrializzate del Paese e del Mezzogiorno.

Art. 2.

1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonchè, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

Art. 2.

1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con il segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonchè con i direttori generali del Ministero della difesa di volta in volta interessati per materia.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 3.

1. Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono applicabili agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate titolari di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica.

2. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Difesa sono abilitati ad agire vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro del tesoro in base alle risultanze Istat sull'andamento dell'inflazione.

Art. 4.

1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 implicino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 5.

1. Per le commesse di armi e mezzi ad uso militare e per gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonchè per i relativi

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano anche ai comandanti delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree di cui alla legge 20 febbraio 1981, n. 30, nonchè agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa.

2. I limiti di somma in base ai quali i funzionari della Amministrazione della difesa sono abilitati ad agire possono essere annualmente aggiornati con decreto del Ministro del tesoro tenuto conto dei dati elaborati dall'ISTAT sull'andamento dell'inflazione.

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

1. Per le commesse e gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonchè per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione,

(Segue: *Testo dei proponenti*)

servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purchè le attività siano commissionate a soggetti residenti sul territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della Difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

2. I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 6.

1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitoli d'onori generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai Regolamenti delle Camere.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 debbono essere periodicamente aggiornate secondo:

a) i tassi di inflazione verificati dall'Istat annualmente, per i limiti di somma;

b) le innovazioni e semplificazioni delle norme procedurali già ottenute dalla Difesa o quelle generali e di altri settori pubblici, per deroghe o sveltimenti delle attività contrattuali;

c) la specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza e il segreto, nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di ricerca e di sviluppo, purchè le attività siano commissionate a soggetti residenti nel territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione dei lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

2. *Identico.*

Art. 6.

1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitoli d'onori generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

a) per semplificare l'attività contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;

b) per tener conto della specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.